



Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili della mobilità sostenibile

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare l'Art. 44;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- Il Decreto esecutivo cantonale concernente gli incentivi in ambito energetico, in vigore
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) in vigore;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Collina d'Oro

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza definisce in dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito ambientale e climatico, realizzate sul territorio giurisdizionale di Collina d'Oro.

Art. 2 **Condizioni generali**

¹ L'importo dell'incentivo comunale è sempre arrotondato a CHF 10.--.

² Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale.



³ L'incentivo è calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali o di altri enti, associazioni, fondazioni, ecc.).

Art. 3 **Misure incentivate**

Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A® o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
- c) elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- d) consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti
- e) sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto;
- f) installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- g) abbonamenti trasporto pubblico;
- h) biciclette elettriche;
- i) autoveicoli e motoveicoli elettrici;
- j) autoveicoli ibridi plug-in;
- k) benzina alchilata;
- l) sistema di recupero dell'acqua piovana.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edificato

Art. 4 **Condizioni generali e procedura**

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al Municipio a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.collinadoro.swiss.

² Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente, indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.



Art. 5 **Risanamento energetico di un edificio esistente**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" e per "Edifici certificati".

³ Per edifici prevalentemente residenziali, l'importo concesso ammonta al:

- **50%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a **CHF 3'000.--**
- **30%** del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000.--**

⁴ Per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa, l'importo concesso ammonta al

- **20%** dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a **CHF 3'000.--**
- **10%** del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000.--**

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁷ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.017 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 6 **Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P®, che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A".

³ L'importo concesso è forfettario e corrisponde a **CHF 1'000.--**.

⁴ Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.--**.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente e la fattura (con ricevuta dell'avvenuto pagamento) della tassa di certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.



⁷ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.019 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 7 **Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici – Plus (CECE® Plus)**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) da un esperto accreditato CECE®, per un edificio già riscaldato, realizzato prima del 2000 e ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² L'importo concesso ammonta al **40%** del costo dell'analisi IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **CHF 1'000.--**.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di pubblicazione del rapporto di consulenza CECE® Plus. Nel caso di successivo intervento di risanamento energetico dello stabile nell'anno corrente, le richieste possono essere inoltrate in concomitanza delle richieste di incentivi secondo l'art. 5 della presente Ordinanza.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza CECE® Plus pubblicato, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁵ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.016 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 7.1 **Consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare una consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti, da parte di un esperto accreditato CECE®, al fine di valutare il risanamento energetico, per un edificio ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² L'importo concesso ammonta al **50%** del costo della consulenza IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di **CHF 800.--**.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione della consulenza.

⁴ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁵ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.022 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 8 **Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili o elettrici diretti a uso principale con



una pompa di calore o allacciandosi ad una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per la "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili".

³ L'importo concesso ammonta al **60%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a **CHF 4'000.--** per impianto.

⁴ In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al **60%** del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a **CHF 4'000.--**.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione definitiva di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi

⁷ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.020 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 9 **Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici su edifici nuovi o esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² Impianti fotovoltaici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.
- l'importo concesso ammonta al **100%** del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **CHF 3'000.--** per impianto.

³ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo relativo al nuovo impianto fotovoltaico, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, una copia della richiesta dell'incentivo federale, il Certificato di collaudo antincendio, la copia del formulario dati certificati rilasciato dalle AIL SA o del formulario di Pronovo "Certificazione di un impianto fotovoltaico", le fotografie dell'impianto, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁴ Impianti solari termici

- l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici".
- l'importo concesso ammonta al **100%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a **CHF 2'000.--** per impianto.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo relativo al nuovo impianto solare termico, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, le fotografie dell'impianto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.



⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

⁷ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.015 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art. 10 Condizioni generali e procedura

¹ Ad eccezione degli incentivi previsti dall' Art.11 tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate per posta, in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti, all'Ufficio contabilità, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.collinadoro.swiss.

³ Ad eccezione degli incentivi previsti dall' Art.11 a condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, gli incentivi vengono versati entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

⁴ Gli incentivi all' Art.11 vengono versati sei volte l'anno, di regola ogni due mesi, sono esclusi pagamenti in contanti. I rimborsi agli anziani di oltre 70 anni, che percepiscono un ulteriore contributo da parte della Fondazione Hohl (vedi convenzione con la Fondazione), vengono versati mensilmente, secondo le modalità specificata al cpv. 3.

Art. 11 Abbonamenti trasporto pubblico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, aventi il domicilio da almeno 2 anni nel Comune.

Nel caso di cambio di domicilio, l'incentivo dovrà essere restituito se la validità dell'abbonamento è ancora in corso.

² Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo da tre mesi rispetto al momento della richiesta di incentivo.

³ L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- tutti i tipi di abbonamento con denominazione Arcobaleno, siano essi annuali, mensili o stagionali;
- Abbonamento ½ prezzo rilasciato dalle FFS;
- Abbonamento Generale (AG) rilasciato dalle FFS.
- Abbonamenti rilasciati dalle FFS a favore della mobilità sostenibile

⁴ L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2ª classe e ammonta:

- al **50%** del costo di acquisto per gli abbonamenti Arcobaleno e gli



Abbonamenti a ½ prezzo delle FFS. Fanno eccezione gli abbonamenti combinati per cui il Comune rimborsa unicamente il **50%** del costo base di acquisto dell'Abbonamento ½ prezzo.

- per ogni Abbonamento Generale (AG) delle FFS viene incentivato un importo pari al **50%** del costo di un abbonamento Arcobaleno valido per tutte le zone.

⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia dell'abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.

⁶ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 629 3637.006 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 12 **Biciclette elettriche**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per le biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, aventi il domicilio/dimora da almeno 2 anni nel Comune. Dopo l'ottenimento dell'incentivo, il beneficiario dovrà rimanere domiciliato o dimorante nel Comune di Collina d'Oro per almeno 3 anni, altrimenti lo stesso dovrà essere restituito.

² L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di nuove biciclette elettriche alle seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore della bicicletta elettrica deve corrispondere al richiedente;
- la bicicletta elettrica deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
- Il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.

³ L'incentivo finanziario all'acquisto di biciclette elettriche è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta al **20%** del costo IVA inclusa, ritenuto un massimo **di CHF 500.--**.

⁴ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo, una volta ogni 3 anni.

⁵ Il beneficiario non può rivendere o cedere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:

- vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁷ La richiesta di incentivo deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.



⁸ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.010 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 13 **Autoveicoli e motoveicoli elettrici**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici):

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, aventi il domicilio/dimora da almeno 2 anni nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Collina d'Oro per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.

³ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:

- Il **10%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di **CHF 3'000.--**.
- Il **10%** dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.--**.

⁵ Per chi acquista il veicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.

⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenersi personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;



- vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁸ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo iniziale e della prima rata e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁹ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla licenza di circolazione del veicolo ("Carta grigia").

¹⁰ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.014 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

¹¹ Dopo l'ottenimento dell'incentivo, il beneficiario dovrà rimanere domiciliato o dimorante nel Comune di Collina d'Oro per almeno 3 anni, altrimenti lo stesso dovrà essere restituito.

Art. 14 **Autoveicoli ibridi plug-in**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli a propulsione ibrida a due o più componenti di cui una elettrica (in seguito autoveicoli ibridi):

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, aventi il domicilio/dimora da almeno 2 anni nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Collina d'Oro per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale, per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'autoveicolo ha una propulsione ibrida plug-in;
- l'autoveicolo ibrido è di categoria di efficienza A (www.catalogodeiconsumi.ch);
- il nominativo del detentore dell'autoveicolo ibrido deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
- l'autoveicolo ibrido dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- il fabbricante dell'autoveicolo ibrido deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.

³ Tutti i veicoli ibridi immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo finanziario, non potranno più percepire, a posteriori, alcun incentivo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta al **10%** dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un massimo di **CHF 2'000.--**.

⁵ Per chi acquista l'autoveicolo in leasing si calcola l'incentivo sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi.



⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenersi personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.

⁷ Il beneficiario non può rivendere o cedere l'autoveicolo ibrido plug-in o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁸ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo, certificazione della categoria di efficienza del veicolo, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo iniziale e della prima rata e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁹ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto dell'autoveicolo ibrido, fa stato la data riportata sulla licenza di circolazione del veicolo ("Carta grigia").

¹⁰ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.014 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

¹¹ Dopo l'ottenimento dell'incentivo, il beneficiario dovrà rimanere domiciliato o dimorante nel Comune di Collina d'Oro per almeno 3 anni, altrimenti lo stesso dovrà essere restituito.

CAPITOLO IV

Altri incentivi

Art. 15 Condizioni generali e procedura

¹ Tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate per posta in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti, all'Ufficio contabilità, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.collinadoro.swiss.

² L'incentivo è versato una volta l'anno sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Art. 16 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro, aventi il domicilio/dimora da almeno 2 anni nel Comune.



² L'importo concesso ammonta al **50% del costo** della benzina alchilata per un quantitativo massimo **di 20 litri** annui per nucleo familiare.

³ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare la fattura o scontrino di pagamento che specifichi il tipo di carburante acquistato

⁴ La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dalla data d'acquisto della benzina alchilata, fa stato la data riportata sulla fattura o scontrino di acquisto.

⁵ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.013 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

Art. 17 **Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

² L'incentivo è concesso unicamente per esecuzione di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.

³ Per edifici prevalentemente residenziali, l'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'000.--**.

⁴ Per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa, l'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a **CHF 3'000.--**

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dal rilascio dell'abitabilità/agibilità da parte del Municipio.

⁶ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia e del rilascio dell'abitabilità/agibilità, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

⁷ Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questo incentivo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 769 3637.023 (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo finanziario.

CAPITOLO V

Rimedi giuridici

Art. 18 **Rimedi giuridici**

¹ In caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.



² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 19 Riscossione indebita e controlli

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 21 Diritto di ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione

Art. 22 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale relativa agli incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile del 23.11.2020 e ogni altra disposizione municipale in materia.

Art. 23 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 26 agosto al 26 settembre 2022 ed entra in vigore con effetto 01.10.2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

il Sindaco
Andrea Bernardazzi

il Segretario
Pietro Balerna